CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

STATUTO

INDICE GENERALE

ABBREVIAZIONI USATE NELLO STATUTO....1
TITOLO I....2
DELL'ASSOCIAZIONE....2
Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata - Locali....2
Art. 2 – Natura....2
Art. 3 – Scopi e attività....2
Art. 4 - Locali della sede....3
TITOLO II....3
DEI SOCI....3
Art. 5 – I Soci....3
Art. 6 – Ammissione al Club Alpino Italiano....3
Art. 7– Trasferimento....4
Art. 8 – Diritti e doveri del Socio....4
Art. 9 - Partecipazione all'attività associativa....4
Art. 10 – Dimissioni....4
Art. 11 - Morosità....5
Art. 12 - Perdita della qualità di Socio....5
Art. 13 – Provvedimenti disciplinari....5
Art. 14 - Ricorsi....5
TITOLO III....6
DELLA SEZIONE....6
Art. 15– Organi della sezione....6
ASSEMBLEA DEI SOCI....6
Art. 16– Assemblea....6
Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea....6
Art. 18 - Partecipazione all'Assemblea....7
Art. 19 – Deliberazioni dell'Assemblea....7
CONSIGLIO DIRETTIVO....7
Art. 20 – Composizione e funzioni....7
Art. 21 – Decorrenza, durata e scioglimento....8
Art. 22 – Modalità di convocazione e validità delle sedute....9
PRESIDENTE DI SEZIONE....9
Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente della Sezione....9
TESORIERE e SEGRETARIO....10
Art. 24 – Compiti del Tesoriere....10
Art. 25 – Compiti del Segretario....10
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI....10
Art. 26 – Composizione e durata....10
Art. 27 – Scioglimento della sezione....10
TITOLO IV....11
CARICHE SOCIALI – INCARICHI....11
Art. 28 – Cariche sociali e incarichi....11
Art. 29 – Condizioni di eleggibilità alle cariche sociali e modalità....11

Art. 30 – Modalità di elezione.....12
Art. 31 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità.....12
Art. 32 – Incompatibilità tra le cariche sociali.....12
Art. 33 – Decadenza per dimissioni e assenze.....13
Art. 34 – Sostituzione dei componenti in caso di decadenza.....13
TITOLO V.....13
GRUPPI SEZIONALI - COMMISSIONI- SCUOLE.....13
Art. 35 – Gruppi sezionali.....13
Art. 36– Commissioni.....13
Art. 37 – Scuole.....13
TITOLO VI.....14
SOTTOSEZIONI.....14
Art. 38 – Costituzione di una Sottosezione.....14
Art. 39– Scioglimento di una Sottosezione.....14
TITOLO VII.....14
PATRIMONIO.....14
Art. 40 – Il patrimonio sociale.....14
TITOLO VIII.....15
AMMINISTRAZIONE.....15
Art. 41 – Esercizio sociale.....15
TITOLO IX.....15
CONTROVERSIE – RICORSI.....15
Art. 42 – Controversie.....15
Art. 43 – Ricorsi.....15
TITOLO X.....15
DISPOSIZIONI FINALI.....15
Art. 44– Disposizioni finali.....15

ABBREVIAZIONI USATE NELLO STATUTO

AD	Assemblea dei Delegati
ARD	Assemblea Regionale dei Delegati
CAI	Club Alpino Italiano
CC	Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo
CD	Consiglio Direttivo della sezione
CDC	Comitato Direttivo Centrale
CDR	Comitato Direttivo Regionale
CE	Commissione Elettorale
PR	Presidente Regionale
OTCO	Organi Tecnici Centrali Operativi
OTTO	Organi Tecnici Territoriali Operativi
CNSAS	Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
GR	Gruppo Regionale
RG	Regolamento generale del CAI

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Senigallia

STATUTO

TITOLO I
DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata - Locali
1. É costituita in Senigallia, dove ha sede legale dal 1993, l'Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Senigallia" e sigla "CAI – Sezione di Senigallia". L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI), pertanto gli iscritti all'Associazione sono di diritto Soci del Club Alpino Italiano, e struttura del Gruppo Regionale Marche.
2. È soggetto di diritto privato dotato di un proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
3. L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura
1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.
2. L'Associazione uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento generale del Club Alpino Italiano ed allo Statuto e al Regolamento del Gruppo Regionale Marche.

Art. 3 – Scopi e attività
1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.
2. Per conseguire gli scopi indicati nel comma 1, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del Club Alpino Italiano, del Gruppo Regionale Marche, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede:
   a) alla realizzazione, manutenzione e alla gestione dei rifugi e bivacchi anche in collaborazione con altre Sezioni del Club Alpino Italiano;
   b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e sentieri attrezzati anche in collaborazione con altre Sezioni del Club Alpino Italiano;
   c) alla diffusione della frequentazione della montagna attraverso l'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci alpinistiche, sci escursionistiche, speleologiche e naturalistiche, dell'Alpinismo Giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
   d) alla programmazione e all'organizzazione, anche in accordo con le apposite Scuole del Club Alpino Italiano competenti in materia, di corsi di addestramento per le attività di cui alla lettera c);
   e) alla formazione, aggiornamento e alla tutela, anche in collaborazione con le apposite Scuole del Club Alpino Italiano competenti in materia, dei propri accompagnatori, esperti, istruttori ed altri necessari allo svolgimento delle attività di cui al punto c) e d);
   f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche e di ogni altra iniziativa per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, della sua tutela e valorizzazione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali;

g) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni del Club Alpino Italiano, di idonee iniziative per la divulgazione di norme comportamentali e tecniche di sicurezza per la prevenzione di infortuni nell'esercizio delle attività di cui alla lettera c), nonché a collaborare con il CNSAS al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
h) alla manutenzione della sede, alla cura della biblioteca, della cartografia e dell'archivio storico e fotografico;
i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa sia in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali:
j) a stimolare la presenza di propri operatori negli organi tecnici centrali e periferici:

3. Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in Enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Art. 4 - Locali della sede

Nei locali sezionali non possono svolgersi attività che contrastino con le finalità istituzionali dell'Associazione; i locali non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, senza il previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.

TITOLO II
DEI SOCI

Art. 5 – I Soci

1. L'Associazione è costituita dai Soci.
2. Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.
3. Partecipano all'attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI iscritti direttamente alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea; l'elettorato attivo e passivo spetta loro solo in regime di doppia appartenenza contestuale (art. 29 Statuto CAI).
4. Soci di altre Sezioni che si aggregano restano Soci della Sezione di appartenenza, non votano e non hanno rappresentanza istituzionale ad eccezione dei componenti del CNSAS (art. 11 RG).
5. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, nell'Albo d'onore della Sezione stessa.
6. I Soci si riuniscono nella Sede sociale.

Art. 6 – Ammissione al Club Alpino Italiano

1. Chi intende aderire al Club Alpino Italiano deve:
    - presentare domanda al Cd della sezione su apposito modulo completo di:
        - dati anagrafici;
        - l'autorizzazione firmata per il trattamento dei dati personali;
        - consenso a ricevere le comunicazioni istituzionali del CAI, del GR e della Sezione;
    - versare la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui si chiede di far parte.
2. In caso di soci minori di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.
3. L'adesione può avvenire con le modalità indicate dalla Sezione o in via telematica attraverso il portale MyCai (solo per rinnovi) o sul sito istituzionale www.cai.it dal link *"Diventa socio"*.
4. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione

risolutiva di diversa volontà.

5. Le domande presentate entro il 31 ottobre hanno effetto per l'anno sociale in corso; quelle presentate nell'ultimo bimestre dell'anno hanno effetto per l'anno successivo.

6. L'adesione è rinnovata automaticamente per gli anni successivi con il pagamento alla Sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.

7. Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come Socio familiare deve autocertificare il nominativo del Socio ordinario, iscritto alla Sezione, al quale è legato da vincoli familiari anche di fatto e con cui coabita.

8. Nel corso dello stesso anno sociale il Socio può essere iscritto presso una sola Sezione.

9. É vietata qualsiasi discriminazione di genere, etnia, ordine politico, religioso, economico e sociale in sede di ammissione e nel corso della vita associativa.

Art. 7– Trasferimento

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione; il trasferimento avviene tramite il sistema informatico della Sede legale del Cai, contestualmente al rinnovo annuale e ha effetto dalla data di comunicazione alla Sezione di provenienza.

Art. 8 – Diritti e doveri del Socio

1. I Soci hanno diritto:
   a. a usufruire dei locali della Sede e del materiale tecnico e documentario secondo orari e modalità stabiliti dal CD;
   b. se maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle Assemblee della Sezione e all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
2. Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
   a) la quota associativa comprensiva di: costo della tessera, copia Statuto e Regolamento Generale sezionale e del CAI che gli vengono forniti all'atto dell'iscrizione in formato elettronico;
   b) la quota associativa annuale;
   c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali;
   d) contributo ordinario annuale per le coperture assicurative
   e) eventuale contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali;
4. Le somme dovute di cui alle lettere b) e c) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
5. I Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.
7. I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 9 - Partecipazione all'attività associativa

1. La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
2. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione, se non da questa autorizzate.
3. Non sono altresì ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.
4. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 10 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al CD, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 11 - Morosità

1. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; la morosità emerge automaticamente

dai sistemi informatici della Sede legale del Cai.

2. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

3. Il versamento della quota dopo il 31 marzo determina la ripresa del rapporto associativo dalla data del rinnovo, senza retroattività dei diritti (art. 15 RG).

4. Il Socio può mantenere l'anzianità di adesione solo previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali arretrate, contestualmente al rinnovo.

Art. 12 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

a) dimissioni;
b) morosità, nei termini dell'art.11;
c) provvedimento disciplinare;
d) morte del Socio;
e) estinzione della persona giuridica iscritta come socio benemerito;

Art. 13 – Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un comportamento non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI. Nel caso della sanzione di radiazione, il Consiglio Direttivo informa il CDC, al quale trasmette il fascicolo con tutta la documentazione disponibile.

Art. 14 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III
DELLA SEZIONE

Art. 15– Organi della sezione
Sono organi della sezione almeno i seguenti:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente della Sezione;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16– Assemblea
1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione ed è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni ad essa iscritti; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e dissenzienti.
2. L'Assemblea assolve le seguenti funzioni specifiche:
   a) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto;
   b) adotta lo Statuto e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
   c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'AD;
   d) approva l'operato del CD e i bilanci d'esercizio della Sezione e la relazione del Presidente;
   e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;
   f) delibera lo scioglimento della Sezione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
   g) delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto sezionale in un'unica lettura;
   h) delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali.
   i) delibera su ogni altra questione iscritta all'ordine del giorno che le sia sottoposta dal CD o mediante mozione sottoscritta da almeno il dieci per cento (10%) dei Soci.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge, almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione del bilancio e, alla scadenza, per l'elezione delle cariche sociali.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta il CDC, il CDR, il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione, o almeno il dieci per cento (10%) dei dei Soci aventi diritto di voto. In caso di richiesta, il CD convoca l'Assemblea entro trenta (30) giorni dal ricevimento.
3. Le convocazioni sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, avvengono mediante avviso esposto nella Sede sociale e pubblicato sul sito Internet dell'Associazione almeno venti (20) giorni prima della data dell'Assemblea, e tramite avviso ai Soci aventi diritto a mezzo posta elettronica, all'indirizzo email comunicato all'atto dell'iscrizione, almeno quindici (15) giorni prima della data prevista. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione di prima convocazione, e di quelle (eventuali) successive, che devono aver luogo a distanza di almeno un'(1) ora dopo la prima, e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede sociale, purché in Italia.

Art. 18 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i Soci minorenni possono assistere all'Assemblea.
2. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
3. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, in caso di elezione, tre scrutatori (sono esclusi dalla nomina i componenti del Direttivo e i soci candidati). Agli scrutatori spetta verificare la regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto.
4. Spetta alla Commissione verifica poteri nominata dal Consiglio Direttivo (costituita dal Presidente, Segretario di Assemblea e, in caso di Assemblee deliberati dagli scrutatori), verificare il diritto di partecipare all'Assemblea.
5. È escluso il voto per corrispondenza.
6. Il voto è esclusivamente personale, pertanto non sono ammesse deleghe

Art. 19 – Deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto.
2. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali si rimanda a quanto stabilito all'art.29 del presente Statuto.
3. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi (⅔) dei Soci presenti aventi diritto al voto. Qualora tali deliberazioni concernino acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.
4. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto della maggioranza dei votanti presenti. Dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti. Le modifiche statutarie hanno efficacia solo dopo l'approvazione del CC.
5. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di due terzi (⅔) dei Soci aventi diritto al voto.
6. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici (15) giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 – Composizione e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione; è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a 5 (cinque), compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Prima di ogni rinnovo il CD stabilisce, in base alle esigenze della Sezione, il numero dei consiglieri e dei Revisori da eleggere e lo comunica all'Assemblea nell'avviso di convocazione.
2. Nella sua prima riunione, il CD
   - nomina fra i componenti:
     a) il Presidente della Sezione,
     b) il Vicepresidente che sostituisce il Presidente con gli stessi poteri in caso di sua assenza od impedimento,
     c) il Tesoriere
     d) il Segretario

Il Segretario e il Tesoriere possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del CD e in questo caso non hanno diritto di voto.

3. Il CD assolve le seguenti funzioni specifiche:
   a) nomina il referente della sezione al CDR ed i rappresentanti della Sezione negli OTTO del Gruppo Regionale Marche,

b) nomina i componenti di eventuali organi tecnici sezionali;
c) convoca l'Assemblea dei Soci;
d) nomina la Commissione verifica poteri;
e) propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
f) redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello Statuto sezionale;
g) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'Assemblea ed è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
i) delibera sulle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
j) cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
k) delibera la costituzione o scioglimento di sìSottosezioni secondo le modalità previste dal presente Statuto;
l) decide sull'ammissione dei nuovi Soci in prima seduta utile;
m) delibera l'iscrizione dei Soci benemeriti;
n) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
o) delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore, di legati e di eredità. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
p) proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali;
q) provvede al tesseramento dei Soci e ne trasmette gli elenchi alla Sede centrale entro il 31 marzo;
r) trasmette al Gruppo Regionale Marche i bilanci e la rendicontazione dell'attività svolta.
s) cura l'osservanza dello Statuto e del RG del CAI e del presente Statuto;
t) stabilisce i criteri di rimborso delle spese.

4. Il CD può costituire speciali Commissioni, Scuole Sezionali e Intersezionali e autorizzare la costituzione di Gruppi per la cui disciplina si rimanda al titolo V del presente Statuto.
5. Il CD della Sezione può deliberare lo scioglimento di Commissioni o Gruppi qualora vengano accertate gravi irregolarità o contrasti con i principi informatori del Club Alpino Italiano.
6. La Sezione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che i Soci hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici (15) giorni.

Art. 21 – Decorrenza, durata e scioglimento

1. Gli eletti assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'Assemblea dei Soci.
2. I componenti del CD durano in carica tre (3) anni, sono rieleggibili senza limiti di mandato, salvo quanto previsto dall'art.23 del presente Statuto per il Presidente. Gli eletti, giunti al termine del loro mandato, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione dei nuovi eletti.
3. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre (3) riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito. In mancanza di non eletti si procederà secondo quanto stabilito all'art. 34 del presente Statuto.
4. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta (30) giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
5. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni (15), convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni (30) dalla convocazione per l'elezione del nuovo CD.

Art. 22 – Modalità di convocazione e validità delle sedute

1. Il CD si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi; è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, e deve esserlo senza indugio su richiesta di almeno un terzo (1⁄3) dei consiglieri. L'avviso, con ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione, è inviato almeno cinque (5) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
2. Le riunioni del CD, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. La riunione del CD è valida con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono validamente adottate se assunte dalla maggioranza dei presenti. In caso di un numero pari di consiglieri presenti alla riunione, il voto di chi presiede ha valore doppio.
3. In caso di conflitto di interessi relativo a una specifica operazione della Sezione che riguardi un componente del CD, il suo coniuge o convivente o i suoi parenti entro il secondo grado, il componente interessato non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
4. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella Sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
5. Alle riunioni del CD il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del CD, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
6. Le riunioni del CD, fatta eccezione per le riunioni aventi ad oggetto bilancio, relazioni all'Assemblea e votazioni sulle persone (per cui è previsto il voto segreto), possono svolgersi in audio o video conferenza, per motivati impedimenti dei singoli consiglieri o esigenze imposte dalle Autorità, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
    a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
    b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
    c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
    d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità di collegamento.

PRESIDENTE DI SEZIONE

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente della Sezione

1. Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha i poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del CD; ha la firma sociale.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nel corso della prima riunione successiva alla sua elezione.
3. Il Presidente della sezione assolve le seguenti funzioni specifiche:
    a) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
    b) convoca e presiede le sedute del CD;
    c) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
    d) attua deliberazioni su questioni urgenti e improrogabili, che sottopone al CD per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
    e) rappresenta la sezione alla AD ed alla ARD, quale delegato di diritto;
    f) pone in atto le deliberazioni del CD.
4. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver

maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre (3) anni sociali completi al momento dell'elezione.
5. Il Presidente rimane in carica tre (3) anni e può essere rinominato per un secondo mandato consecutivo. Il Socio che abbia ricoperto la carica di Presidente per due (2) mandati consecutivi può nuovamente ricoprire la carica presidenziale, dopo almeno un (1) anno dalla scadenza del secondo mandato.
6. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal consigliere con maggiore anzianità CAI.
7. In caso di dimissioni del Presidente, o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il Vice Presidente convoca entro venti (20) giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

TESORIERE e SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere
1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione.
2. Firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 – Compiti del Segretario
1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione, collaborando con il Presidente all'attuazione delle delibere del CD.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 – Composizione e durata
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della Sezione ed è costituito da almeno tre (3) componenti, eletti tra i Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due (2) anni sociali completi.
2. I componenti durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
3. Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
4. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:
    a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
    b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o delle sottosezione;
    c) la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del CD.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del CD senza diritto di voto ed alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

Art. 27 – Scioglimento della sezione
1. L'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei due terzi (⅔) dei Soci aventi diritto di voto può deliberare lo scioglimento della Sezione, dandone comunicazione al CDR ed al CDC.
2. In caso di scioglimento della Sezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, che si svolge sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale competente
3. I Soci mantengono la loro adesione al Club Alpino Italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.
4. Lo scioglimento della Sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue eventuali

Sottosezioni. Queste, ove si verifichino le condizioni previste all' art.8 RG, possono richiedere la trasformazione in Sezione.

TITOLO IV
CARICHE SOCIALI – INCARICHI

Art. 28 – Cariche sociali e incarichi

1. Le cariche sociali e gli incarichi sono a titolo gratuito.
2. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, dal momento della designazione a una carica sociale e per tutta la durata del mandato. Lo stesso principio si applica agli incarichi.
3. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi nell'espletamento delle funzioni relative e dai Soci ai quali è stato attribuito un incarico da parte degli organi competenti, è dovuto a tutti in uguale misura e con le modalità deliberate periodicamente dal CDC.
4. Sono rimborsabili esclusivamente le spese effettivamente sostenute, documentate da giustificativi, secondo i criteri stabiliti periodicamente dal CD.
5. Sono espressamente esclusi rimborsi in via forfettaria.

Art. 29 – Condizioni di eleggibilità alle cariche sociali e modalità

1. Possono essere candidati alle cariche sociali solo i Soci ordinari e famigliari con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere in regola con il pagamento della quota sociale annuale;
    b) essere iscritti da almeno due anni al Club Alpino Italiano;
    c) essere in possesso di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
    d) non aver riportato condanne per un delitto non colposo;
    e) essere privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
2. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi:
    a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali;
    b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
    c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
    d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrali o territoriali davanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
    e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva.
    f) componenti della Commissione verifica poteri e scrutatori
3. Restano fermi i requisiti ulteriori per Presidente e Revisori.

Art. 30 – Modalità di elezione

1. L'elettore, nell'esprimere il voto alle cariche sociali sulla scheda elettorale a lui assegnata, può apporre un numero massimo di preferenze determinato in proporzione al numero complessivo dei componenti da eleggere stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato all'Assemblea ai sensi dell'art.20 comma 1 del presente Statuto, secondo i seguenti criteri:
   - per il Consiglio Direttivo: un numero di preferenze non superiore alla metà dei componenti da eleggere, arrotondata per difetto (partendo da due preferenze per il numero minimo di cinque componenti e aumentando di una preferenza ogni due componenti ulteriori);
   - per il Collegio dei Revisori dei Conti: un numero di preferenze non superiore alla metà dei componenti da eleggere, arrotondata per eccesso (partendo da due preferenze per il numero minimo di tre componenti e aumentando di una preferenza ogni due componenti ulteriori).
2. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è:
   a) libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica;
   b) segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta
3. È pertanto escluso del procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, quali quella per acclamazione, per corrispondenza e per delega.
4. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
5. Le astensioni, le schede bianche e le schede nulle non sono computate tra i voti validi.

Art. 31 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità

1. Prima dell'elezione, la Commissione verifica poteri accerta il possesso dei requisiti dei candidati; la mancanza anche di uno solo dei requisiti determina l'ineleggibilità.
2. Dopo l'elezione, nel caso di eletti tra Soci non candidati, la Commissione verifica poteri verificherà la sussistenza dei requisiti di eleggibilità.
3. L'insussistenza, o la perdita successiva anche di una sola di tali condizioni o l'insorgere di una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità è insanabile e comporta la decadenza dalla carica ricoperta. Il CDR del Gruppo Regionale di riferimento prende atto delle sopravvenute condizioni di ineleggibilità negli organi della Sezione e adotta le deliberazioni conseguenti che sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Sezionale e comunicate all'interessato; gli stessi principi si applicano agli incarichi.

Art. 32 – Incompatibilità tra le cariche sociali

1. Nessun Socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale all'interno della Sezione.
2. Quanto detto nel precedente comma 1 non si applica al Socio eletto alla carica di:
   a) Presidente sezionale, delegato di diritto all'AD e all'ARD e che può essere eletto componente del CE o degli organi tecnici centrali o territoriali;
   b) componente del CD, eleggibile anche a Presidente regionale;
   c) componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione, eleggibile a CC, CDR, CE, organi tecnici e strutture operative ma NON a Presidente regionale, che può essere eletto alla carica di delegato alla AD e alla ARD in rappresentanza dei Soci della sezione, oppure alla carica del componente del CC o del CDR, oppure alla carica di Presidente regionale, oppure alla carica di componente del CE o degli OTC o degli OTP o delle strutture operative centrali;
3. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi, il Socio eletto in uno degli organi di cui al comma 2, non può partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione né può assumere incarichi di controllo o di ispezione nei confronti della sezione.
4. Il Socio che si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste deve optare per una delle due cariche entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali è stato eletto, pena la decadenza d'ufficio della carica antecedente; nel caso di rinuncia della seconda

carica è proclamato eletto a quest'ultima il successivo nell'elenco dei votati.

Art. 33 – Decadenza per dimissioni e assenze

1. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi sezionali sono presentate per iscritto al Presidente della Sezione o, se si tratta del Presidente, al CD; esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
2. Le assenze alle sedute degli organi sezionali devono essere giustificate e comunicate in anticipo; in mancanza di comunicazione, le assenze sono considerate ingiustificate; il componente di uno degli organi sezionali che per tre (3) volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, viene dichiarato dal CD decaduto dalla carica.

Art. 34 – Sostituzione dei componenti in caso di decadenza

1. In caso di decadenza o cessazione di un componente, il CD provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti; in mancanza di non eletti, la sostituzione avviene con elezione da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituto.
2. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento. Entro trenta (30) giorni il CD o, se si tratta del CD, il Collegio dei Revisori dei Conti convoca l'Assemblea per l'elezione di tutti i componenti.
3. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti alle elezioni sostitutive.
4. In caso di cessazione del Presidente della Sezione si rimanda a quanto previsto dall'art. 23.

TITOLO V
GRUPPI SEZIONALI - COMMISSIONI- SCUOLE

Art. 35 – Gruppi sezionali

1. La Sezione può costituire al proprio interno gruppi organizzati formati da soci che intendono sviluppare in particolare una o più attività istituzionali. La costituzione di Gruppi sezionali è deliberata, anche su richiesta di almeno 7 (sette) Soci maggiorenni, dal CD che nomina il responsabile sentito il parere dei componenti del gruppo.
2. Ai Gruppi sezionali può essere attribuita dal CD autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa disciplinata da apposito regolamento sezionale, in linea con le direttive della Sezione e degli OTCO e OTTO di riferimento.
3. I Gruppi sezionali Non hanno un patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finanziarie destinate dalla Sezione per le proprie attività.
4. Tali gruppi non hanno rappresentanza esterna.
5. È vietata la costituzione di gruppi di non soci.

Art. 36– Commissioni

1. Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni, formate da soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni e i poteri, eventualmente definiti in un Regolamento predisposto dallo stesso CD.
2. Le Commissioni dovranno essere costituite in linea con gli OTCO/OTTO esistenti e dovranno a essi rapportarsi per le problematiche di carattere tecnico.
3. Svolgono esclusivamente funzioni di supporto e coordinamento per rami specifici, dipendono direttamente dalle decisioni del CD anche sotto il profilo finanziario.

Art. 37 – Scuole

1. Il Consiglio Direttivo può costituire Scuole sezionali e, d'intesa con le altre Sezioni interessate, Scuole intersezionali, nell'ambito delle attività previste dalla Sezione, approvandone il relativo Regolamento, da redigersi in linea con il Regolamento Tipo approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

TITOLO VI
SOTTOSEZIONI

Art. 38 – Costituzione di una Sottosezione

1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La delibera di costituzione è sottoposta all'approvazione del CDR
2. Non può essere costituita una nuova Sottosezione per divisione di Sottosezione preesistente.
3. La nuova Sottosezione assume la denominazione di "Club Alpino Italiano - Sezione di Senigallia - Sottosezione di…"; non è dotata di soggettività distinta da quella della Sezione, conseguentemente non dispone di autonomia patrimoniale ma solo di autonomia gestionale e non intrattiene rapporti diretti con l'organizzazione centrale.
4. La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'AD.
5. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.
6. La Sottosezione ha un proprio ordinamento che disciplina i rapporti con la Sezione, la composizione dei propri organi e il grado di autonomia. L'ordinamento, che insieme alle sue modifiche, è soggetto all'approvazione del CD della Sezione, non può essere in contrasto con il presente Statuto.

Art. 39– Scioglimento di una Sottosezione

1. L'Assemblea dei Soci della Sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa.
2. Il CD della Sezione ne delibera altresì lo scioglimento qualora vengano accertate gravi irregolarità o contrasti con i principi informatori del CAI, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento generale.
3. In caso di scioglimento della Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio.
4. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione;
5. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra Sezione a loro libera scelta.

TITOLO VII
PATRIMONIO

Art. 40 – Il patrimonio sociale

1. Il patrimonio della Sezione è indivisibile ed è costituito:
    a) dai beni mobili e immobili di proprietà della Sezione;
    b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
    c) dagli utili ed avanzi di gestione;
    d) da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. Le entrate della Sezione sono costituite:
    a) dalle quote di ammissione alla Sezione detratti gli importi da corrispondere alla Sede Centrale;
    b) dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
    c) dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati;
    d) da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
3. I fondi liquidi della Sezione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati su un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.
4. I movimenti postali e bancari e i mandati di pagamento, deliberati dal CD, possono essere effettuati con firma disgiunta dal Presidente e dal Tesoriere.

5. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione, anche nel caso di scioglimento e liquidazione della stessa.. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
6. In caso di scioglimento della Sezione di rimanda a quanto previsto nell'Art. 27 del presente Statuto

TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE

Art. 41 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il CD redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente, del Collegio dei Revisori dei conti, degli eventuali Gruppi sezionali, è presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
3. Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della sezione e reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici (15) giorni antecedenti all'Assemblea dei Soci. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
4.

TITOLO IX
CONTROVERSIE – RICORSI

Art. 42 – Controversie

1. Le controversie fra i Soci o fra Soci e organi della Sezione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non vengano aditi gli organi competenti a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI per la risoluzione delle controversie per l'impugnazione di atti e provvedimenti e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.
2. Le parti possono esperire un tentativo di conciliazione davanti al:
    - CD integrato dal Collegio dei Revisori dei Conti o, se la controversia riguarda il CD, davanti al solo Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Sono organi competenti ad amministrare la giustizia interna al CAI:
    - primo grado a livello regionale: il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri
    - secondo grado a livello centrale: il Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 43 – Ricorsi

È ammesso ricorso contro le deliberazioni degli organi della Sezione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI, ferme restando le disposizioni di legge.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44– Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento generale del CAI. Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI. L'adeguamento dello Statuto sezionale alle modifiche dello Statuto e Regolamento della struttura centrale è atto dovuto; il CD predispone le modifiche necessarie e le sottopone all'Assemblea nella prima seduta utile.
2. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole

della maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti e acquistano efficacia dopo l'approvazione del CC.

3. Il suesteso testo è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci della Sezione di Senigallia del Club Alpino Italiano nella seduta del _____con atto a rogito del notaio_____

Senigallia, _____

Il Presidente dell'Assemblea — Il Segretario dell'Assemblea

() — ()